

**SENATO DELLA REPUBBLICA  
XIV LEGISLATURA**

---

**Servizio del bilancio**

**Nota di lettura**

**n. 42**

**Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche  
(CNR)**

**Atto del Governo n. 178**

**Marzo 2003**

## INDICE

<b>Premessa</b> .....	pag.	1
<b>Articolo 6</b> (Presidente).....	pag.	1
<b>Articolo 7</b> (Consiglio d'amministrazione) .....	pag.	2
<b>Articolo 8</b> (Consiglio scientifico generale) .....	pag.	3
<b>Articolo 9</b> (Collegio dei revisori dei conti).....	pag.	4
<b>Articolo 10</b> (Comitato di valutazione).....	pag.	4
<b>Articolo 11</b> (Direttore generale).....	pag.	5
<b>Articolo 12</b> (Dipartimenti).....	pag.	5
<b>Articolo 13</b> (Consiglio dei direttori di dipartimento) .....	pag.	7
<b>Articolo 14</b> (Istituti).....	pag.	7
<b>Articolo 15</b> (Servizi amministrativi centrali).....	pag.	8
<b>Articolo 16</b> (Disposizioni specifiche).....	pag.	8
<b>Articolo 17</b> (Piani di attività) .....	pag.	9
<b>Articolo 18</b> (Entrate del C.N.R.).....	pag.	9
<b>Articolo 19</b> (Strumenti) .....	pag.	10
<b>Articolo 20</b> (Regolamenti) .....	pag.	10
<b>Articolo 21</b> (Personale) .....	pag.	11
<b>Articolo 22</b> (Mobilità con le università e con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico) .....	pag.	12
<b>Articolo 24</b> (Aggregazione degli enti di ricerca nel nuovo C.N.R.) .....	pag.	12
<b>Articolo 25</b> (Abrogazioni) .....	pag.	14
<b>Considerazioni conclusive</b> .....	pag.	14

## **Premessa**

Vengono esaminati di seguito gli articoli suscettibili di recare conseguenze finanziarie.

### **Articolo 6**

*(Presidente)*

Oltre alle competenze del presidente del C.N.R., l'articolo stabilisce le modalità della sua nomina, che avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. In caso di assenza o impedimento è sostituito da un vice-presidente nominato dal consiglio d'amministrazione tra i suoi componenti.

La norma non modifica sostanzialmente la disciplina vigente e, pertanto, non si ravvisano effetti di natura finanziaria.

La relazione tecnico-finanziaria (in seguito RT), alla luce di compensi unitari pari a 75.000 euro annui e alla soppressione degli enti di cui all'articolo 24<sup>1</sup>, ascrive al riordino, per quanto riguarda l'organo di vertice, risparmi complessivi pari a 225.000 euro (75.000 x 3)<sup>2</sup>.

Al riguardo, anticipando considerazione riferite anche ai successivi articoli, si ricorda che nel 2000 il costo degli organi del CNR ammontava a circa 800.000 euro<sup>3</sup>, mentre il dato riportato nella RT è pari a circa 540.000 euro. Non è certa l'omogeneità tra le due grandezze. Poichè però la differenza è suscettibile di incidere sul livello dei costi unitari per i membri degli organi del CNR, occorrerebbe che il Governo fornisse indicazioni sui compensi unitari, chiarendo se i valori indicati nella tabella A rappresentino o meno una media

---

<sup>1</sup> Si tratta dell'Istituto di diritto agrario internazionale e comparato (I.D.A.I.C.), dell'Istituto nazionale di ottica applicata, dell'Istituto papirologico "Girolamo Vitelli" e dell'Istituto nazionale di fisica della materia (I.N.F.M.).

<sup>2</sup> Sono stati conteggiati soltanto tre dei quattro enti da sopprimere, in quanto gli organi dell'I.D.A.I.C. operano a titolo gratuito, ad eccezione dei revisori dei conti che complessivamente percepiscono 2.500 euro.

<sup>3</sup> Cfr. *Relazione della Corte dei Conti sul CNR*, esercizio 2000, pag. 79.

delle spese per gli organi dei vari enti in questione; va considerato, fra l'altro, che gli stessi valori non appaiono coerenti con quelli disponibili relativi ad alcuni degli organi da sopprimere (per esempio, in relazione all'INOA<sup>4</sup>, i compensi per ogni consigliere d'amministrazione ammontavano nel 2001 a circa 5.000 euro, cifra inferiore al valore medio di 13.500 euro indicato nella tabella A, ed analoghe considerazioni valgono per i revisori dei conti dello stesso ente).

## **Articolo 7**

### *(Consiglio di amministrazione)*

Con il presente articolo si provvede ad individuare le funzioni del consiglio d'amministrazione, riconducibili ai compiti di indirizzo e programmazione generale dell'attività dell'ente demandati all'organo in oggetto.

Il consiglio d'amministrazione è composto dal presidente e da sei componenti (tre di nomina ministeriale, il quarto designato dal presidente della Conferenza Stato-regioni, il quinto dal presidente di Unioncamere e l'ultimo dal presidente della Conferenza dei rettori delle università italiane), che restano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Nella RT si evidenzia la diminuzione di due unità dei componenti del consiglio d'amministrazione rispetto al corrispondente organo attualmente previsto.

Nella tabella A allegata, sulla base di compensi *pro-capite* annui valutati in 13.500 euro, i risparmi connessi al predetto calo, nonché all'eliminazione degli omologhi organi degli enti destinati ad essere accorpati nel C.N.R., sono stimati complessivamente pari a 256.500 euro.

Si osserva al riguardo che i dati contenuti nella tabella A relativi al CNR non sembrano coerenti con quanto indicato dalla RT, che quantifica in circa

---

<sup>4</sup> Cfr. *Relazione della Corte dei Conti sull'INOA*, esercizio 2001, pag. 74.

295.000 euro l'onere complessivo per i compensi spettanti ai consiglieri d'amministrazione dell'ente, a fronte di una spesa di 108.000 euro di cui alla tabella A: sarebbe opportuno un chiarimento sul punto.

## **Articolo 8**

*(Consiglio scientifico generale)*

Vengono stabiliti i compiti propositivi e consultivi di competenza del consiglio scientifico generale. Tale organo è composto da 20 membri, scienziati italiani e stranieri di fama internazionale, che eleggono al proprio interno il presidente, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. La tabella A allegata, sulla base di un costo unitario di 4.500 euro, quantifica il risparmio conseguente alla riduzione di un'unità dei componenti il predetto organo e alla eliminazione dei consigli scientifici degli enti accorpati con il presente decreto nel C.N.R. (23 unità) in 108.000 euro.

Sulla base dei dati forniti, la quantificazione risulta corretta, a condizione che il presidente del C.N.R., 21° membro del vigente comitato di consulenza scientifica, percepisca attualmente una indennità eguale a quella spettante agli altri componenti per la sua partecipazione alle riunioni del collegio (si sarebbe in presenza, altrimenti, di una lieve sovrastima dei risparmi attesi, quantificabili in un range compreso fra 103.500 e 108.000 euro).

## **Articolo 9**

*(Collegio dei revisori dei conti)*

Si fissa in 3 membri effettivi e 3 supplenti la composizione del collegio dei revisori dei conti. Oltre ad una parziale modifica degli organi deputati alla nomina del predetto collegio, la novità rispetto alla situazione vigente consiste nell'aumento di una unità dei membri supplenti. La tabella A, considerando anche l'eliminazione degli organi di controllo degli enti destinati ad essere accorpati al C.N.R. (15 unità in meno), e sulla base di un onere *pro-capite* indicato in 5.400 euro, ascrive alla norma risparmi per complessivi 75.600 [5.400 x (15-1)]<sup>5</sup>.

Al riguardo, ribadito quanto già affermato in merito all'ammontare dei compensi unitari e alla citata incongruenza fra il dato della tabella A e quello contenuto nella RT, appare opportuno chiedere al Governo di confermare che l'erogazione delle somme indicate viene attualmente effettuata in favore dei membri supplenti anche nel caso che non sia necessario il loro contributo, potendo altrimenti determinarsi, nel complesso, una sovrastima dei risparmi attesi.

## **Articolo 10**

*(Comitato di valutazione)*

Il presente articolo individua i compiti del comitato di valutazione - che attengono alla verifica dei risultati dell'attività di ricerca dell'ente - ne riconosce l'autonomia operativa e stabilisce che sia composto da otto membri esterni all'ente, fra i quali viene eletto il presidente.

---

<sup>5</sup> A tale somma vanno aggiunti i 2.500 euro attualmente percepiti dai revisori dei conti dell'I.D.A.I.C..

La tabella A allegata, alla luce dell'incremento di un'unità rispetto alla corrispondente struttura attualmente funzionante nel C.N.R. e dell'eliminazione degli omologhi organi degli enti da sopprimere (il risultato complessivo atteso è un calo di dieci unità dei soggetti chiamati a svolgere tali compiti), e sulla base di un costo *pro-capite* pari a 4.400 euro annui, stima un risparmio complessivo di 44.000 euro. Non si hanno osservazioni da formulare.

## **Articolo 11**

*(Direttore generale)*

Con il presente articolo si individuano le funzioni spettanti al direttore generale, il cui rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto privato e si estingue con la scadenza del mandato del Presidente.

La RT attribuisce all'eliminazione dei direttori generali degli enti da accorpate, sulla base di un compenso unitario pari a 120.000 euro, un risparmio pari a 360.000 euro complessivi.

Al riguardo, si sottolinea la possibilità che la stipula di un contratto di diritto privato conduca, di fatto, ad un aumento della retribuzione da erogare al direttore generale del C.N.R., con conseguente riduzione dei risparmi attesi.

## **Articolo 12**

*(Dipartimenti)*

L'articolo individua nei dipartimenti le unità organizzative corrispondenti alle macro-aree di ricerca scientifica e tecnologica cui afferiscono gli istituti. I loro compiti sono funzionali allo sviluppo di grandi progetti e programmi sulle

materie di competenza e all'integrazione con il territorio, le università e le imprese. La struttura amministrativa del dipartimento viene definita nell'ambito della dotazione organica e il suo direttore è nominato dal presidente del C.N.R., previa delibera del consiglio d'amministrazione, sulla base di apposite procedure selettive, dura in carica cinque anni, può essere confermato una sola volta e, se proveniente da una pubblica amministrazione, viene collocato dalla stessa in aspettativa senza assegni. Presso ogni dipartimento è costituito un consiglio scientifico, composto da cinque membri, di cui almeno due esterni, nominati dallo stesso direttore.

Nella RT vengono stimati gli oneri connessi a sette dipartimenti (corrispondenti a quelli implicitamente istituiti con il presente testo). Pertanto, ipotizzando una retribuzione annua media di 100.000 euro per i direttori e di 15.000 euro per i membri del consiglio scientifico, l'onere viene quantificato in 700.000 euro per i primi ( $100.000 \times 7$ ) e in 525.000 per i secondi ( $15.000 \times 5 \times 7$ ), pervenendo ad un importo complessivo pari a 1.225.000 euro.

Al riguardo, si osserva che il numero dei dipartimenti è suscettibile, sulla base di quanto previsto nel presente schema di decreto, di un incremento fino a raggiungere il tetto massimo di quindici, previa conforme delibera del consiglio d'amministrazione volta ad accrescere il novero delle macro-aree e parere favorevole del M.I.U.R., con conseguenti oneri aggiuntivi, quantificabili in 175.000 euro per ogni dipartimento aggiunto. Non è previsto il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Al riguardo, sarebbe auspicabile un chiarimento sia in ordine ai valori dei compensi suindicati, al fine di assicurare che gli importi di cui alla RT abbiano un carattere normativo, sia in merito alle strutture amministrative, confermando come limite la dotazione organica di cui alla tabella allegata al provvedimento - in relazione alla facoltà di incrementare il numero di dipendenti -, e precisandone il rapporto con l'organico di fatto.



### **Articolo 13**

*(Consiglio dei direttori di dipartimento)*

Viene istituito un consiglio dei direttori di dipartimento, composto dal presidente del C.N.R., dal direttore generale e dai direttori dei dipartimenti.

La RT non riconnette alla norma effetti finanziari. Al riguardo, sarebbe opportuno che il Governo garantisse che non saranno corrisposti emolumenti ai soggetti citati per la loro partecipazione alle riunioni del nuovo organo.

### **Articolo 14**

*(Istituti)*

L'articolo individua negli istituti le unità organizzative responsabili dell'attività di ricerca dell'ente, ne indica le funzioni e le modalità operative e ne riconosce l'autonomia, rinviando ad appositi regolamenti la disciplina di dettaglio.

Gli istituti sono guidati da un direttore, nominato dal consiglio d'amministrazione per un periodo di cinque anni, rinnovabile una sola volta.

La RT riconnette alla norma l'effetto di produrre la soppressione dei consigli scientifici e dei comitati d'istituto. Essendo tali organismi in numero di 108 e stimando la RT una spesa unitaria pari a 15.000 euro, si prevede la realizzazione di risparmi per complessivi 1.620.000 euro.

Al riguardo, si osserva che la soppressione dei predetti organismi non è esplicitata nel testo, né è riconducibile all'abrogazione<sup>6</sup> del decreto legislativo n. 19 del 1999, atteso che nello stesso nulla si dispone in materia. Pertanto, sarebbe opportuno che il Governo fornisse assicurazioni al riguardo.

## **Articolo 15**

*(Servizi amministrativi centrali)*

La disposizione prevede l'articolazione della struttura organizzativa del C.N.R. in due servizi amministrativi centrali di livello dirigenziale generale, da definire con il regolamento di organizzazione e funzionamento. Trattandosi di una suddivisione di strutture già esistenti, non dovrebbero prodursi conseguenze di natura finanziaria.

## **Articolo 16**

*(Disposizioni specifiche)*

L'articolo, oltre a disporre in materia di incompatibilità e di collocazione in aspettativa, stabilisce che le indennità e i compensi spettanti al presidente dell'ente, ai componenti del consiglio d'amministrazione e del collegio dei revisori dei conti, ai direttori di dipartimento, al direttore generale e ai membri del consiglio scientifico, sono determinati secondo criteri e parametri definiti dal M.I.U.R., di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Al riguardo, richiamando i quesiti già formulati in sede di analisi degli articoli concernenti i predetti organi, si chiede al Governo di chiarire se i compensi indicati nella RT rappresentino semplicemente dei valori ricognitivi della situazione attuale, ovvero dei limiti da osservare in sede di determinazione degli stessi.

---

<sup>6</sup> V. articolo 25

## **Articolo 17**

*(Piani di attività)*

Si prevede la predisposizione di un piano triennale di attività, aggiornato annualmente e contenente la programmazione del fabbisogno del personale, e di un piano annuale di dettaglio per la definizione delle attività da svolgersi nel corso dell'anno. Le proposte di piano triennale e annuale, deliberate dal consiglio d'amministrazione, sono approvate dal M.I.U.R., previo parere del Ministro dell'economia e delle finanze e della funzione pubblica, per gli ambiti di rispettiva competenza. L'ultimo comma stabilisce che il C.N.R. determina in autonomia gli organici e le assunzioni nelle diverse tipologie contrattuali, attenendosi alla programmazione contenuta nei suddetti piani triennali e annuali, e dandone comunicazione al Ministro dell'economia e delle finanze ai fini del monitoraggio della spesa pubblica. Con l'esclusione della disposizione di cui all'ultimo inciso, la norma riproduce sostanzialmente la disciplina vigente.

Sembra pertanto che non debbano ascrivere alla norma nuovi o maggiori oneri, benché occorra la conferma che le disposizioni in essa contenute consentano il rispetto della programmazione delle assunzioni nel pubblico impiego.

## **Articolo 18**

*(Entrate del C.N.R.)*

L'articolo aggiunge alle entrate del C.N.R. previste dalla vigente disciplina quelle derivanti dai contratti stipulati con terzi per la fornitura di servizi e dalle *royalties* per la cessione di brevetti o *know-how*. Non vi sono rilievi da formulare.

## **Articolo 19**

*(Strumenti)*

Viene previsto che il C.N.R. possa, per lo svolgimento delle sue attività e l'utilizzo economico dei risultati delle ricerche :

- 1) stipulare accordi e convenzioni;
- 2) partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, previa autorizzazione del M.I.U.R. e, nel caso di costituzione o partecipazione in società con apporto al capitale sociale superiore a 500.000 euro o con quota maggioritaria, parere del Ministro dell'economia e delle finanze;
- 3) promuovere la costituzione di nuove imprese conferendo personale proprio;
- 4) partecipare alla costituzione e conduzione di enti di ricerca internazionali;
- 5) commissionare attività di ricerca e studio a soggetti esterni.

La RT non si sofferma sulla norma. Al riguardo, si osserva che le facoltà testé elencate appaiono suscettibili di determinare nuovi oneri. Manca inoltre, un riferimento esplicito al vincolo di bilancio.

## **Articolo 20**

*(Regolamenti)*

La disposizione riconosce al C.N.R. la facoltà di emanare il regolamento di organizzazione e funzionamento, quello di amministrazione, contabilità e finanza, nonché quelli riguardanti il personale e ogni altra specifica materia. Vengono, poi, individuati gli ambiti di intervento di ciascun regolamento.

Pur essendo in presenza di un potere suscettibile, nel suo concreto esercizio, di determinare nuovi o maggiori oneri, non si hanno rilievi da formulare (trattandosi di attribuzioni già esistenti sulla base della legislazione vigente), se non ribadendo quanto già osservato per gli articoli 17 e 19.

## **Articolo 21**

*(Personale)*

Si conferma che il rapporto di lavoro dei dipendenti del C.N.R. è regolato dalle vigenti disposizioni in materia di pubblico impiego e che possono essere assunti, se in possesso dei requisiti richiesti, anche cittadini stranieri. Con il comma 2 si innalza dal 2 all'11% dell'organico dei ricercatori la quota degli stessi che può essere assunta per chiamata diretta, con trattamento economico pari a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di comparto per le qualifiche interessate.

Al riguardo, andrebbe chiarita la portata della disposizione che equipara il trattamento economico di tali soggetti a quello previsto nel contratto collettivo nazionale di riferimento per la categoria di appartenenza, anche alla luce del cospicuo incremento percentuale delle assunzioni per chiamata diretta.

Si stabiliscono, poi, le modalità per le assunzioni di ricercatori a tempo indeterminato e si sancisce la periodicità dei relativi concorsi (secondo le cadenze indicate nel piano triennale), sostanzialmente confermando la legislazione vigente. Non vi sono rilievi al riguardo.

Si prevede, infine, la possibilità di assumere personale con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a tre anni, in relazione a singoli progetti, e con trattamento economico rapportato alle corrispondenti professionalità dell'ente. La norma non innova sostanzialmente la disciplina

vigente, se non in merito al trattamento economico da erogare, sul quale nulla è stabilito nel decreto legislativo n. 19 del 1999. Pertanto, appare opportuno acquisire indicazioni circa i parametri vigenti per la determinazione degli emolumenti da corrispondere ai ricercatori a tempo determinato, al fine di valutare la neutralità finanziaria della norma.

## **Articolo 22**

*(Mobilità con le università e con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico)*

Viene prevista un'ampia facoltà di mobilità dei ricercatori del C.N.R. verso le università e gli I.R.C.C.S., fatto salvo l'espletamento dei compiti istituzionali e l'assolvimento dell'orario di lavoro presso il C.N.R., nonché una corrispondente facoltà per professori e ricercatori universitari e degli I.R.C.C.S. di svolgere attività di ricerca presso il C.N.R. per periodi determinati.

La norma, sostanzialmente, estende agli I.R.C.C.S. le disposizioni finora vigenti soltanto per le università. Pur potendo riconnettere al citato richiamo del rispetto dei compiti e dell'orario di lavoro un recupero di produttività nell'attività del C.N.R. stesso, sarebbero auspicabili informazioni circa le conseguenze finanziarie finora derivanti dalla mobilità con le università, al fine di valutare la portata della predetta estensione della norma.

## **Articolo 24**

*(Aggregazione degli enti di ricerca nel nuovo C.N.R.)*

Si dispone la soppressione dei seguenti enti di ricerca, con la contestuale decadenza dei relativi organi e direttori generali :

- 1) Istituto nazionale di diritto agrario internazionale e comparato (I.D.A.I.C.);
- 2) Istituto nazionale di ottica applicata (I.N.O.A.);
- 3) Istituto papirologico “Girolamo Vitelli”;
- 4) Istituto nazionale di fisica della materia (I.N.F.M.), che diverrà un dipartimento del C.N.R..

Le funzioni e i compiti di ricerca di tali enti, il loro patrimonio e personale sono trasferiti al C.N.R., con ridefinizione delle relative dotazioni organiche secondo quanto indicato nelle tabelle da 1 a 5 e subentro del C.N.R. in tutti i rapporti attivi e passivi degli enti elencati, ivi compresi tutti i rapporti di lavoro.

Si prevede, poi, lo scorporo dal C.N.R. di tre istituti, che confluiscono nell'Istituto nazionale di astrofisica (I.N.A.F.).

Al riguardo, si osserva preliminarmente che il previsto dipartimento per la fisica della materia potrebbe rientrare nel novero dei sette dipartimenti previsti solo se coincidente con la macro-area della scienza e tecnologia dei materiali: sarebbero opportune delucidazioni in merito, considerando che, altrimenti, si sarebbe in presenza di una norma in contrasto con quanto previsto all'articolo 3, in materia di attività del CNR, e potrebbero determinarsi oneri aggiuntivi rispetto alle stime della RT.

Inoltre, il trasferimento al C.N.R. del personale degli enti soppressi potrebbe presentare risvolti di natura finanziaria, determinati da eventuali differenze retributive, a parità di qualifiche, fra i dipendenti del C.N.R. e degli altri enti. Infatti, pur potendosi arguire dal disposto normativo la perdurante validità dei contratti in essere fino alla loro scadenza, non appare da escludere che in sede di rinnovo contrattuale non si pervenga ad una equiparazione del trattamento economico del personale trasferito con quello spettante al personale attualmente in servizio presso il C.N.R.. Alla luce delle considerazioni appena esposte, appare opportuno che il Governo fornisca informazioni puntuali in

merito alle eventuali differenze retributive esistenti fra gli enti in questione, onde valutare l'impatto della norma sulla finanza pubblica.

## **Articolo 25**

*(Abrogazioni)*

E' abrogato il decreto legislativo n. 19 del 1999. Poiché le considerazioni di natura finanziaria sono state svolte in relazione ad ogni articolo del nuovo testo, si rimanda all'analisi sopra esposta per la valutazione degli effetti finanziari della citata abrogazione.

## **Considerazioni conclusive**

La RT ascrive al riordino del C.N.R. una minore spesa per oneri di funzionamento, valutata complessivamente in 2.691.000 euro, derivante dalla soppressione degli organi degli enti accorpati al C.N.R., della contrazione del numero dei componenti degli organi di governo del C.N.R. e della eliminazione dei comitati e dei consigli di istituto. Detraendo da tale cifra l'importo di 1.225.000 euro necessario per l'erogazione dei compensi dei direttori di dipartimento e dei membri del consiglio scientifico di dipartimento, la RT stima un risparmio netto pari a 1.466.600, che potrà essere destinato ad aumentare le risorse per attività di ricerca e a coprire eventuali costi aggiuntivi per l'istituzione di nuove strutture con il regolamento di organizzazione e funzionamento.

Fatte salve le analisi svolte in ordine ai singoli articoli che prevedono risparmi o nuovi oneri, non si hanno osservazioni da formulare.